

Intercettazioni - Cassazione Penale: le videoriprese nei locali di un'azienda non sono assimilabili alle intercettazioni

20 Gennaio 2016

Francesca Russo

La Corte di Cassazione ha affermato che le videoriprese disposte dal Pubblico Ministero ed eseguite all'interno del deposito di un'azienda municipalizzata costituiscono prove "atipiche" alle quali, quindi, non si applica la disciplina delle intercettazioni ambientali di cui all'articolo 266 comma 2 del Codice di procedura penale.

Nel caso in esame, il Tribunale distrettuale di Palermo ha respinto l'istanza di riesame proposta da un dipendente di una società partecipata dal Comune di Palermo avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti nell'aprile del 2015 dal g.i.p. del Tribunale di Palermo per il delitto di concorso in peculato continuato.

Il dipendente, ha affermato il Tribunale, si era impossessato a più riprese, nella sua veste di incaricato di un pubblico servizio, in concorso con terzi e con altri dipendenti della società municipalizzata, di beni appartenenti alla società.

I giudici del riesame hanno valutato inequivoci gli elementi probatori delineatisi nei confronti del dipendente autista polifunzionale della società comunale e responsabile di fatto delle colonnine di rifornimento dell'impianto di carburante per gli automezzi aziendali. **Elementi desumibili dalle mirate operazioni di osservazione diretta predisposte dalla polizia giudiziaria unitamente a ripetuti servizi di videoripresa effettuati nell'area del deposito della società nonché di intercettazione fonica**, che hanno permesso di individuare molteplici episodi criminosi di sottrazione di carburante commessi dal dipendente e da più coindagati.

Avverso la decisione del riesame cautelare ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del dipendente che ha dedotto i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione per avere il Tribunale ritenuto valida la misura cautelare basata sui brogliacci delle operazioni di osservazione, nonostante la mancata trasmissione da parte del p.m. delle videoriprese eseguite all'interno dell'azienda.

La decisione della Corte di legittimità muove, anzitutto, dalla premessa della **piena utilizzabilità a fini cautelari dei brogliacci delle operazioni di polizia giudiziaria e delle informative sulla cui base il gip ha emesso la misura cautelare.**

I decidenti, quindi, escludono che le videoriprese autorizzate dal p.m. in sede di indagini ed eseguite all'interno del deposito dell'azienda richiedessero l'applicazione della disciplina delle intercettazioni tra presenti e, in particolare, il provvedimento di autorizzazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Per quanto riguarda la **"qualificazione" dell'area aziendale dove sono state attivate le videoriprese**, la Cassazione ha affermato la correttezza degli argomenti con i quali il Tribunale del riesame ha escluso che

possa considerarsi come “domicilio” il luogo interno all’azienda municipalizzata dove sono state attivate le videoriprese. In linea ad altre pronunce la Cassazione ha affermato che: ***affinché un “ufficio” possa ritenersi coperto dalla garanzia del “domicilio” ai sensi dell’articolo 614 del codice penale occorre che sia “la sede di lavoro propria del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di precludere l’ingresso ad altri contro la sua volontà”*** (Cassazione, Prima Sezione, 13 maggio 2010, n. 24161).

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, Sentenza 14 dicembre 2015, n. 49286)

La Corte di Cassazione ha affermato che le videoriprese disposte dal Pubblico Ministero ed eseguite all’interno del deposito di un’azienda municipalizzata costituiscono prove “atipiche” alle quali, quindi, non si applica la disciplina delle intercettazioni ambientali di cui all’articolo 266 comma 2 del Codice di procedura penale.

Nel caso in esame, il Tribunale distrettuale di Palermo ha respinto l’istanza di riesame proposta da un dipendente di una società partecipata dal Comune di Palermo avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti nell’aprile del 2015 dal g.i.p. del Tribunale di Palermo per il delitto di concorso in peculato continuato.

Il dipendente, ha affermato il Tribunale, si era impossessato a più riprese, nella sua veste di incaricato di un pubblico servizio, in concorso con terzi e con altri dipendenti della società municipalizzata, di beni appartenenti alla società.

I giudici del riesame hanno valutato inequivoci gli elementi probatori delineatisi nei confronti del dipendente autista polifunzionale della società comunale e responsabile di fatto delle colonnine di rifornimento dell’impianto di carburante per gli automezzi aziendali. **Elementi desumibili dalle mirate operazioni di osservazione diretta predisposte dalla polizia giudiziaria unitamente a ripetuti servizi di videoripresa effettuati nell’area del deposito della società nonché di intercettazione fonica**, che hanno permesso di individuare molteplici episodi criminosi di sottrazione di carburante commessi dal dipendente e da più coindagati.

Avverso la decisione del riesame cautelare ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del dipendente che ha dedotto i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione per avere il Tribunale ritenuto valida la misura cautelare basata sui brogliacci delle operazioni di osservazione, nonostante la mancata trasmissione da parte del p.m. delle videoriprese eseguite all’interno dell’azienda.

La decisione della Corte di legittimità muove, anzitutto, dalla premessa della **piena utilizzabilità a fini cautelari dei brogliacci delle operazioni di polizia giudiziaria e delle informative sulla cui base il gip ha emesso la misura cautelare.**

I decidenti, quindi, escludono che le videoriprese autorizzate dal p.m. in sede di indagini ed eseguite all’interno del deposito dell’azienda richiedessero l’applicazione della disciplina delle intercettazioni tra presenti e, in particolare, il provvedimento di autorizzazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Per quanto riguarda la **“qualificazione” dell’area aziendale dove sono state attivate le videoriprese**, la Cassazione ha affermato la correttezza degli argomenti con i quali il Tribunale del riesame ha escluso che possa considerarsi come “domicilio” il luogo interno all’azienda municipalizzata dove sono state attivate le videoriprese. In linea ad altre pronunce la Cassazione ha affermato che: ***affinché un “ufficio” possa ritenersi coperto dalla garanzia del “domicilio” ai sensi dell’articolo 614 del codice penale occorre che sia “la sede di lavoro propria del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di precludere l’ingresso ad altri contro la sua volontà”***

(Cassazione, Prima Sezione, 13 maggio 2010, n. 24161).

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, Sentenza 14 dicembre 2015, n. 49286)

TAG: *videoriprese, intercettazioni, prove atipiche, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
